

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-2019-13 del 10/01/2019 |
| Oggetto | Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 41/DT “Adempimenti amministrativi per linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione, art. 2 comma 5 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)” - Rev. 0 |
| Proposta | n. PDTD-2019-15 del 10/01/2019 |
| Struttura adottante | Direzione Tecnica |
| Dirigente adottante | Zinoni Franco |
| Struttura proponente | Direzione Tecnica |
| Dirigente proponente | Dott. Zinoni Franco |
| Responsabile del procedimento | Ricci Susanna |

Questo giorno 10 (dieci) gennaio 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 41/DT “Adempimenti amministrativi per linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione, art. 2 comma 5 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)” - Rev. 0

VISTI:

- la L.R. n. 44 del 19 aprile 1995, si seguito denominata “legge istitutiva”, come modificata dalla Legge Regionale n. 18 del 30 luglio 1999;
- il Regolamento Generale di Arpae, approvato con Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 124 del 01 febbraio 2010;

VISTI INOLTRE:

- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province e Comuni e loro Unioni, in particolare l’art. 16 “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia. Funzioni in materia di ambiente”;
- il Regolamento per il Decentramento Amministrativo di Arpae, da ultimo modificato con la Delibera del Direttore Generale n. 87 del 01 settembre 2017, ed in particolare il combinato disposto dell’art. 4 con l’Allegato B lett. E), che attribuisce al Direttore Tecnico la competenza ad emanare Direttive e Circolari finalizzate alla standardizzazione delle attività tecniche eseguite nelle varie strutture dell’Agenzia;

PREMESSO:

- che lo svolgimento dell’attività di analisi e studio della documentazione presentata ai fini della Comunicazione di inizio lavori deve avvenire in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, e coinvolge personale di diverse Strutture Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, dislocate sul territorio;
- che si è ritenuto opportuno fornire indicazioni al personale incaricato, al fine di omogeneizzare il trattamento della documentazione presentata dai vari gestori/ditte;
- che per mettere in atto quanto indicato al punto precedente si è istituito un apposito gruppo di lavoro interno che ha elaborato la LG in essere¹;

¹ Stefano Renato de Donato – SAC Rimini, Roberto Baietti – SAC Rimini , Alessandro Cervi – SAC Reggio Emilia, Beatrice Cattini – SAC Reggio Emilia, Angela Rita Alvisi – SAC Ferrara, Antonella Pizziconi – SAC Bologna, Livia Sonzio- SAC Bologna , Cristian Silvestroni – SAC Forli-Cesena, Daniela Morali- SAC Piacenza, Elisabetta Sabattini – SAC Ravenna, Mariana Di Maggio –SAC Ravenna, Fabio Cervi – SAC Modena, Lorenzo Frattini – SAC Parma, Massimiliano Miselli – SAC Parma

CONSIDERATO:

- che il predetto documento affronta tematiche a prevalente interesse interno all'Agenzia, e che per quanto concerne tematiche a potenziale interesse intersoggettivo che possono riguardare anche Enti diversi da Arpa Emilia-Romagna, il documento in questione, mentre mantiene piena coerenza nei confronti delle Strutture interne, rappresenta un'indicazione non vincolante per i soggetti istituzionali esterni ad Arpa;

RITENUTO PERTANTO:

- di approvare il documento, allegato sub. A) al presente provvedimento, fornendogli la forma giuridica della Circolare interna indirizzata alle Strutture Autorizzazioni e Concessioni di Arpa;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, la Dott.ssa Susanna Ricci, Responsabile Servizio Indirizzi Tecnici della Direzione Tecnica di Arpa;

DETERMINA

1. di approvare, sulla base delle considerazioni formulate nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la Circolare interna, indirizzata alle Strutture Autorizzazioni e Concessioni di Arpa, allegata sub. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, recante la Linea Guida 41/DT “Adempimenti amministrativi per linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione, art. 2 comma 5 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)” - Rev. 0.

IL DIRETTORE TECNICO


Dott. Franco Zinoni

Adempimenti amministrativi per linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione, art. 2 comma 5 della L.R. 10/1993 e s.m.i. - Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)

Indice

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RIFERIMENTI
4. RESPONSABILITA'
5. LINEA GUIDA
 - 5.1 Condizioni per l'applicazione della CIL
 - 5.2 Regularizzazione della Pratica
 - 5.3 Nulla Osta Minerario
 - 5.4 Conclusione del procedimento
 - 5.5 Procedure interne
 - 5.6 Gestione Sinadoc
6. ALLEGATI
 - Allegato A - Nulla osta inizio lavori
 - Allegato B - Check list CIL
7. MODULI
8. TABELLA DELLE REVISIONI

| | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Natura modifica | | in vigore dal |
| Redazione | Verifica | Approvazione |
| Gruppo di Lavoro autorizzazioni Elettrodotti/Metanodotti | Gruppo di Lavoro autorizzazioni Elettrodotti/Metanodotti | Direzione Tecnica |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p> | <p style="text-align: center;">LG41/DT</p> |
| <p><i>Adempimenti amministrativi per linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione, art. 2 comma 5 della L.R. 10/1993 e s.m.i. Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)</i></p> | | <p style="text-align: center;">Revisione 0 del 01/12/2018 Pag 2 di 10</p> |

1. SCOPO

Scopo della presente Linea Guida è quello di fornire indicazioni agli operatori delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (SAC) su come agire nel caso in cui si renda necessario esaminare la documentazione riguardante le linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione, ex art. 2, comma 5 della L. R. 10/1993 e s.m.i., cioè nel caso in cui le aziende debbano presentare unicamente la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La Linea Guida è uno strumento di indirizzo per gli operatori delle SAC e si applica a tutti i nodi.

3. RIFERIMENTI

- L.R. 44/1995, legge istitutiva di Arpa Emilia Romagna
- L.R. 13/2015 e s.m.i., “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”
- L.R. 10/93 e s.m.i., “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative”
- D.G.R. 1965/1999 e s.m.i., “Direttiva per l’applicazione della Legge Regionale 22 Febbraio 1993 n. 10 recante “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt. Delega funzioni amministrative”, così come modificata dall’art. 90 della Legge Regionale 21 Aprile 1999 n. 3”
- D.G.R. 2088/2013, “Direttiva per l’attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 10/1993 e l’aggiornamento delle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in materia di linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts”
- Sinapedia <https://sites.google.com/a/arpae.it/istruzioni-sinadoc/home?authuser=0>
- Catalogo delle prestazioni:
<http://reporting-sia.arpa.emr.net/portalerreporting/Report.aspx?id=169>

4. RESPONSABILITA'


| ATTIVITA' | RESPONSABILITA' |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| esame richiesta CIL | operatori Unità competente SAC |
| rilascio parere preventivo | operatori SSA |
| eventuale rilascio nulla osta/concessioni | operatori Unità Acque minerali e termali SAC ed operatori Unità Demanio idrico SAC |

5. LINEA GUIDA

Premessa

La Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) si adotta per le opere non soggette ad autorizzazione relative alle seguenti linee ed impianti elettrici, di cui all’art. 2 della L.R. 10/12993 e s.m.i.:

- comma 2 lett. b): con tensione nominale massima fino a 20 kV e con lunghezza non superiore a 500 m.;
- comma 3 lett. a): le opere accessorie, le varianti e i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15 kV, a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi.

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p> | <p style="text-align: center;">LG41/DT</p> |
| <p><i>Adempimenti amministrativi per linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione, art. 2 comma 5 della L.R. 10/1993 e s.m.i. Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)</i></p> | | <p style="text-align: center;">Revisione 0 del 01/12/2018 Pag 3 di 10</p> |

L'Esercente/Proponente è tenuto a dare Comunicazione preventiva ad Arpae-SAC e ai Comuni interessati, con la possibilità di utilizzare apposita modulistica (distinta tra "Gestore Rete elettrica" e "Produttore Fonti rinnovabili"), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, allegando il piano tecnico dell'opera che, in particolare, deve contenere:

- Elaborato cartografico su base CTR, in scala 1:25000; 1:5000; 1:2000, riportante il tracciato, la tipologia e le caratteristiche tecniche della linea elettrica e i dettagli dei particolari costruttivi, corredato di relazione tecnica che illustra l'intervento, le caratteristiche della linea elettrica e lunghezza del tracciato.

La Comunicazione, inoltre, deve essere corredata dalle Valutazioni Tecniche del Servizio Sistemi Ambientali (SSA) della Sez. Prov.le di Arpae, in materia di verifica dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Si prescinde dall'acquisizione del parere preventivo del SSA nel caso di linee di Media Tensione in cavo cordato ad elica, sotterranee o aeree su pali, le cui caratteristiche sono definite dalla Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 23 dicembre 2013, n. 2088.

Nel caso di Produttori da Fonti rinnovabili va dichiarato:

- che la linea elettrica costituisce connessione di rete ad un impianto di produzione di energia elettrica, non soggetto ad Autorizzazione Unica ed il Proponente ha la disponibilità delle aree interessate dalle opere;
- che il Produttore si avvale della facoltà di curare in proprio l'iter autorizzativo;
- che l'impianto di rete sarà realizzato da Gestore/Produttore;
- che l'impianto di rete entrerà a far parte della rete di distribuzione del Gestore e da esso esercito;
- quale procedimento autorizzativo intende attivare o ha attivato per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Nel caso di Produttori da Fonti rinnovabili va acquisito anche:

- copia del preventivo di connessione, redatto dal Gestore della Rete elettrica, con soluzione tecnica e relativa accettazione;
- se predisposti dal Produttore, gli elaborati di progetto visti dal Gestore della rete elettrica;
- dichiarazione della tipologia di impianto e del relativo regime urbanistico/edilizio;
- titoli comprovanti la disponibilità delle aree interessate dall'impianto di rete per la connessione.

In sede di istruttoria della Pratica, si verifica:


- che l'intervento rientri nei casi previsti dalla L.R. 10/93 e s.m.i. (art. 2 comma 2 lettera b) e comma 3 lettera a));
- la completezza della documentazione trasmessa (Elaborati, valutazioni tecniche SSA o dichiarazione di esenzione dalle valutazioni tecniche (per le tipologie rientranti nelle tabelle D.G.R. 2088/2013).

5.1 Condizioni per l'applicazione della CIL

Non sono soggette ad autorizzazione "le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15.000 volt a condizione che gli interventi non modificano lo stato dei luoghi" (Art. 2 comma 3 lett. a) della L.R. 10/1993 e s.m.i.).

Nei casi suddetti, a prescindere dalla lunghezza delle linee ed impianti elettrici, si può presentare la CIL.

Per l'applicazione di questa disposizione, si può fare riferimento anche alle indicazioni inserite nella Direttiva di cui alla D.G.R. 1965/1999 e s.m.i.. In particolare, all'Art. 2 si evidenzia che:

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p> | <p style="text-align: center;">LG41/DT</p> |
| <p><i>Adempimenti amministrativi per linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione, art. 2 comma 5 della L.R. 10/1993 e s.m.i. Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)</i></p> | | <p style="text-align: center;">Revisione 0 del 01/12/2018 Pag 4 di 10</p> |

- per varianti, in questo caso, si possono intendere anche quegli interventi su linee ed impianti elettrici esistenti che, pur implicando “modifiche alle caratteristiche tecniche indicate nell’autorizzazione” (quali modifiche della tensione, della portata elettrica, del numero dei conduttori nonché del tracciato, con conseguente costituzione coattiva delle necessarie servitù di elettrodotto), non modifichino lo stato dei luoghi, nell’accezione di cui al punto seguente;
- per interventi che non modificano lo stato dei luoghi s’intendono quegli “interventi finalizzati di norma a determinare un generale minor carico ambientale sull’area interessata e tesi a conseguire, possibilmente, il consenso delle proprietà interessate”; a titolo esemplificativo: modifica di componenti d’impianto (conduttori, mensole, isolatori, modifica dei sostegni, ecc.), contenute variazioni del tracciato dell’esistente elettrodotto.

Pertanto, sono soggetti a CIL i rifacimenti/ricostruzioni sullo stesso tracciato dell’elettrodotto esistente, nel rispetto di quanto sopra riportato e indipendentemente dalla lunghezza dell’intervento, ed è, inoltre, consentita “una contenuta variazione del tracciato dell’esistente elettrodotto, purchè tale variazione sia di lunghezza complessiva non superiore a 500 m.” (ai sensi di quanto deciso dalla Direzione Tecnica di Arpae, così come riportato nel verbale della riunione tenutasi in data 02.08.2016).

5.2 Regularizzazione della Pratica

Nel corso dell’istruttoria la CIL potrebbe risultare:

1. incompleta dal punto di vista documentale;
2. non conforme alle norme vigenti, con particolare riferimento alla L.R. 10/1993 e s.m.i. e alla D.G.R. 1965/1999 e s.m.i..

In entrambi i suddetti casi, si procede al non accoglimento della CIL, inoltrando all’Esercente/Proponente (e p.c. al Comune e al SSA) una comunicazione che, motivando adeguatamente le cause di difformità o di incompletezza, evidenzia gli elementi di fatto e di diritto utili alla regolarizzazione della Pratica.

5.3 Nulla Osta Minerario

L’inizio dei lavori è subordinato all’acquisizione da parte dell’Esercente/Proponente di tutti gli eventuali nulla osta/pareri/autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dell’opera, resi dalle diverse Amministrazioni interessate, inclusi i Gestori di beni o servizi pubblici.

Naturalmente, tra i suddetti, rientra anche il Nulla Osta Minerario, che, per quanto attiene alle acque minerali e termali, viene rilasciato dal competente Ufficio della SAC.


Si ricorda che l’art. 120 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. dispone che “le condutture elettriche che debbono attraversare [...] miniere [...] non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate”.

Pertanto, anche nel caso di una CIL, permane l’obbligo del pronunciamento da parte dell’Amministrazione competente in materia di gestione delle miniere.

D’altro canto, visto l’attuale impianto normativo, la richiesta di Nulla Osta Minerario (o di qualsiasi altro assenso) potrebbe avvenire anche successivamente alla presentazione della CIL, fermo restando le specifiche disposizioni di merito delle norme vigenti.

Per cui, la verifica della CIL può prescindere dall’acquisizione del Nulla Osta Minerario da parte del competente Ufficio per le linee e gli impianti elettrici della SAC.

Nel caso l’Esercente/Proponente decida di non richiedere tale Nulla Osta (o qualsiasi altro assenso), sarà eventualmente chiamato a risponderne ai sensi delle norme vigenti.

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p> | <p>LG41/DT</p> |
| <p><i>Adempimenti amministrativi per linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione, art. 2 comma 5 della L.R. 10/1993 e s.m.i. Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)</i></p> | | <p>Revisione 0 del 01/12/2018 Pag 5 di 10</p> |

5.4 Conclusione del procedimento

- A. Se la Pratica risulta completa e non necessita di ulteriori approfondimenti, trascorsi i 30 giorni previsti dall'art. 2 comma 5 della L.R. 10/1993 e s.m.i., l'Esercente/Proponente può dare avvio ai lavori, senza il rilascio di uno specifico atto (fermo restando l'acquisizione da parte dello stesso di tutti gli assensi necessari secondo le norme vigenti).
- B. Se si ritiene che l'intervento non sia conforme o la documentazione presentata sia incompleta, per oggettive e motivate ragioni, si procede al non accoglimento della CIL (di cui al precedente paragrafo 5.2).
La eventuale regolarizzazione della Pratica non accolta comporta un nuovo avvio del procedimento.
- C. In particolari casi, laddove l'Esercente/Proponente manifesti la necessità, motivandola adeguatamente, di dare con urgenza avvio ai lavori e, sulla base dell'istruttoria svolta, non si evidenzino motivi ostativi, si consente l'immediato avvio dei lavori (Allegato A), per quanto di competenza, prima della scadenza dei 30 giorni previsti, fermo restando l'acquisizione da parte dello stesso Esercente/Proponente di tutti gli assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'intervento.

5.5 Procedure interne

L'Unità della SAC che si occupa degli adempimenti relativi alle linee ed impianti elettrici, nel corso del procedimento di CIL, potrebbe rapportarsi all'interno di Arpae con: il Servizio Sistemi Ambientali (SSA), l'Unità preposta in materia di acque minerali e termali della SAC e l'Unità Demanio Idrico della SAC.

A. Servizio Sistemi Ambientali (SSA):

L'Esercente/Proponente, previo pagamento di apposita tariffa, deve acquisire dal SSA di Arpae le Valutazioni Tecniche in materia di verifica dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, prima di inoltrare la CIL. La CIL dovrà poi essere corredata da tali Valutazioni.

Il SSA, dopo aver acquisito l'apposita richiesta, apre una propria pratica su Sinadoc e rilascia le Valutazioni Tecniche all'Esercente/Proponente.

B. Unità preposta in materia di acque minerali e termali (SAC):

L'Esercente/Proponente deve acquisire il Nulla Osta Minerario relativo alle acque minerali e termali, prima o dopo l'inoltro della CIL, comunque prima dell'inizio dei lavori.


L'Unità preposta in materia di acque minerali e termali della SAC, dopo aver acquisito l'apposita richiesta, apre una propria pratica su Sinadoc e rilascia il Nulla Osta Minerario all'Esercente/Proponente.

C. Unità Demanio Idrico (SAC):

L'Esercente/Proponente, nel caso di attraversamento di aree del demanio idrico, deve acquisire la relativa concessione, prima o dopo l'inoltro della CIL, comunque prima dell'inizio dei lavori.

L'Unità Demanio Idrico della SAC, dopo aver acquisito l'apposita istanza, apre una propria pratica su Sinadoc e provvede a richiedere il relativo Nulla Osta Idraulico all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Si rammenta che è attualmente vigente un accordo tra la Regione Emilia Romagna ed alcuni gestori di infrastrutture energetiche (tra cui e-distribuzione s.p.a., Terna s.p.a. e Hera s.p.a.) per la gestione amministrativa delle occupazioni di aree del demanio idrico (accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i., della concessione di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti). In questo caso, l'istanza di concessione, corredata dalla relativa documentazione tecnica, dovrà essere presentata alla

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA | LG41/DT |
| <i>Adempimenti amministrativi per linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione, art. 2 comma 5 della L.R. 10/1993 e s.m.i. Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)</i> | | Revisione 0 del 01/12/2018 Pag 6 di 10 |

Direzione Tecnica – Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico di Arpae (si veda nota PGDG 14148/2018 del 09.10.2018 della Direzione Tecnica di Arpae).

5.6 Gestione Sinadoc

Per la gestione in Sinadoc delle Pratiche relative alle linee e gli impianti elettrici in Comunicazione, si rimanda a Sinapedia, al seguente indirizzo:

https://sites.google.com/s/17o8E4qD0c-a76lhiWhlgELiubqvZLZP/p/1E2u-bvYrYwsia5W6Sw7pb-IQYexUQnb_/edit

Si evidenzia che la fase istruttoria, finalizzata a verificare il contenuto della CIL e il rispetto delle norme di riferimento, prevede la composizione di un documento denominato “Check-List” (Allegato B).

6. ALLEGATI

Allegato A - Nulla osta inizio lavori



SINADOC n./2018


A

.....

e p.c. Al Comune di

Oggetto: Comunicazione di Inizio Lavori per linee ed impianti elettrici, ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i.. Linea elettrica Comunicazione esito verifiche ai fini dell'immediato avvio dei lavori.

Con la presente, in relazione a quanto in oggetto, facendo seguito alla Vostra richiesta acquisita agli atti con nota PG/.../2018 del,
PRESO ATTO delle motivazioni ivi espresse,
VISTE le valutazioni tecniche espresse da parte della Sez. Prov.le di di Arpae, con nota PG/.../2018,

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p> | <p style="text-align: center;">LG41/DT</p> |
| <p><i>Adempimenti amministrativi per linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione, art. 2 comma 5 della L.R. 10/1993 e s.m.i. Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)</i></p> | | <p style="text-align: center;">Revisione 0 del 01/12/2018 Pag 7 di 10</p> |

[in alternativa: VISTA la dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dalla Direttiva della Regione Emilia Romagna n. 2088 del 23/12/2013, in base ai quali il progetto è escluso dalle valutazioni preventive della Sez. Prov.le di Arpae in materia di verifica dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;]

DATO ATTO che l'istruttoria sulla documentazione da Voi trasmessa e acquisita agli atti con nota PG/.../2017 del, si è conclusa positivamente, valutando che l'intervento ricade nella tipologia prevista dall'art. 2 comma 3 lettera a) [oppure: comma 2 lettera b) della L.R. 10/93 e s.m.i.], senza necessità di ulteriori approfondimenti;

FATTO SALVO il rispetto di tutte le disposizioni previste dalle norme vigenti, nonché di tutti i pareri/assensi comunque denominati, espressi dai diversi Enti nei rispettivi ambiti di competenza, in relazione alla costruzione e all'esercizio delle opere in oggetto,

SI COMUNICA CHE, per quanto di competenza, può essere dato immediato inizio ai lavori di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il responsabile dell'Unità

Il Dirigente della Struttura
Autorizzazioni e concessioni di

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Allegato B - Check-List CIL



Pratica SINADOC n.

PROPONENTE:

C.I.L. pervenuta il, PG

OGGETTO:

in Comune di - Cod. rintracciabilità:

NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE

PROPONENTE

| | |
|--------------------------------------------|-------|
| Gestore rete elettrica | SI NO |
| Produttore di energia da fonti rinnovabili | SI NO |

VERIFICA DOCUMENTAZIONE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| La CIL è inviata anche al Comune di | SI NO |
| Sono allegate le Valutazioni Tecniche di Arpae <i>Se non sono allegate le Valutazioni Tecniche:</i> | SI NO |
| Contiene dichiarazione di esenzione da valutazioni tecniche in quanto rientra nelle tavole tecniche della Direttiva RER n. 2088 del 23/12/2013 | SI NO |
| Elaborato cartografico su base CTR in scala 1:25000; 1:5000; 1:2000, riportante il tracciato, la tipologia e lunghezza del tracciato, con le caratteristiche tecniche della linea elettrica e i dettagli dei particolari costruttivi, corredato di relazione tecnica che illustra l'intervento | SI NO |
| Solo per il Produttore: | |
| Visto del Gestore della rete elettrica sull'elaborato cartografico | SI NO |
| Copia del Preventivo di connessione redatto dal gestore della rete elettrica, con la soluzione tecnica (STMG) che individua il punto di connessione e l'impianto di rete per la connessione | SI NO |
| Accettazione del Preventivo di connessione | SI NO |
| Dichiarazione della tipologia di impianto di produzione e del relativo regime urbanistico/edilizio (<i>punto 12 e Tabella 1 - delle Linee Guida Nazionali - Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Settembre 2010</i>) | SI NO |
| Disponibilità delle aree interessate dall'impianto di rete per la connessione | SI NO |
| Copia degli atti di servitù stipulati in forma pubblica e trascritti | SI NO |
| Attenzione: Se il Produttore non ha la disponibilità delle aree interessate dalla linea elettrica di connessione, deve andare in Autorizzazione Unica DLgs 387/03 | |

DESCRIZIONE INTERVENTO

Comuni attraversati dalla linea elettrica:

Lunghezza linea elettrica MT:



LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE
TECNICA

LG41/DT

Adempimenti amministrativi per linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione, art. 2 comma 5 della L.R. 10/1993 e s.m.i. Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)

Revisione 0 del 01/12/2018
Pag 9 di 10

Include cabine elettriche di trasformazione
(in questo caso devono sempre essere allegate le Valutazioni Tecniche di Arpae)

SI NO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Inferiore a 500 m (*art. 2 comma 2 lettera b) della L.R. 10/93*)

Oppure

Intervento che non modifica lo stato dei luoghi * (*art. 2 c. 3 let. a) L.R. 10/1993 e s.m.i.*)
Intervento di manutenzione ordinaria (*art. 2 c. 3 let. b) L.R. 10/1993 e s.m.i.*)

* Rifacimento di elettrodotti fino a 15 kV sullo stesso tracciato di quelli esistenti, indipendentemente dalla lunghezza dell'intervento; sono ricompresi gli interventi finalizzati di norma a determinare un generale minor carico ambientale sull'area interessata; a titolo esemplificativo le modifiche e/o rifacimenti possono essere: modifica di componenti dell'impianto (conduttori, mensole, isolatori, modifica dei sostegni, ecc.) contenute variazioni del tracciato dell'esistente elettrodotto, purché tale variazione sia di lunghezza complessiva non superiore a 500 metri

ESITO VERIFICHE


| | |
|-------------------------|-------|
| RICHIESTA INTEGRAZIONI: | SI NO |
| NOTE: | |
| CIL ACCOLTA | SI NO |

Data

Firma

.....

.....

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p> | <p>LG41/DT</p> |
| <p><i>Adempimenti amministrativi per linee ed impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione, art. 2 comma 5 della L.R. 10/1993 e s.m.i. Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)</i></p> | | <p>Revisione 0 del 01/12/2018 Pag 10 di 10</p> |

7. MODULI

Non sono presenti moduli.

8. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI

| | | Natura della modifica | |
|-----|------------|-----------------------|-----------------|
| Rev | Del | Punto | Descrizione |
| 0 | 01/12/2018 | | Prima emissione |